

<p>COMUNE DI BELLUSCO</p> 	<p>COMANDO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI BELLUSCO E MEZZAGO</p> <p>Provincia di Monza e della Brianza Piazza F.lli Kennedy nr.1 - 20882 Bellusco (MB) tel. 039.62083206 – Fax 039.62083222 polizialocale@comune.bellusco.mb.it</p>	<p>COMUNE DI MEZZAGO</p> 
---	---	--

REGOLAMENTO

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

GESTIONE ASSOCIATA

Approvato con deliberazione di C.C. n. .1.1. del 1.7/03/2014

INDICE:

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione del Comando Associato di Polizia Locale
Art. 3	Competenza Territoriale
Art. 4	Funzioni
Art. 5	Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo
Art. 6	Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune Capofila
Art. 7	Dotazione Organica
Art. 8	Figure professionali e rapporto gerarchico
Art. 9	Gradi, distintivi di grado
Art. 10	Criteri di attribuzione degli incarichi e conferimento dei gradi
Art. 11	Comandante
Art. 12	Funzioni vicarie
Art. 13	Agente e Assistente di Polizia Locale
Art. 14	Organizzazione del Comando
Art. 15	Struttura del corpo
Art. 16	Responsabilità di procedimento e degli uffici
Art. 17	Servizi esterni di Polizia Locale
Art. 18	Sede del Comando
Art. 19	Ufficio mobile
Art. 20	Obbligo di intervento
Art. 21	Obbligo di permanenza in servizio
Art. 22	Obblighi al termine del servizio
Art. 23	Ferie, straordinari, recuperi
Art. 24	Malattia
Art. 25	Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero
Art. 26	Reperibilità
Art. 27	Disciplina in servizio
Art. 28	Istanze e reclami
Art. 29	Il saluto
Art. 30	Acquisizioni strumentali e tecniche in regime associato
Art. 31	Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti
Art. 32	Veicoli
Art. 33	Comunicazioni e informazione
Art. 34	Assegnazione dell'armamento
Art. 35	Munizionamento
Art. 36	Tenuta e custodia delle armi
Art. 37	Addestramento ed esercitazione al tiro
Art. 38	Uniforme
Art. 39	Placca di servizio
Art. 40	Tessera di riconoscimento
Art. 41	Encomi ed elogi
Art. 42	Formazione professionale
Art. 43	Criteri di riparto delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione del servizio
Art. 44	Preventivo e consuntivo della gestione del servizio
Art. 45	Gestione del servizio sanzioni
Art. 46	Infrazioni e sanzioni
Art. 47	Acquisto di beni di Investimento
Art. 48	Approvazione del regolamento
Art. 49	Comunicazione del Regolamento
Art. 50	Entrata in vigore del regolamento
Art. 51	Disposizioni finali ed efficacia

GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO.

ENTE CAPOFILA: BELLUSCO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale della Lombardia 04/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale che nasce dall'associazione dei Servizi di Polizia Locale dei Comuni di Bellusco e Mezzago.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di legge statali e regionali, gli accordi previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di contrattazione a livello locale, oltre alle disposizioni contenute nell'Atto di Convenzione, nei Regolamenti comunali degli uffici e dei servizi.

Articolo 2

Istituzione del Comando Associato di Polizia Locale

1. In esecuzione della Convenzione stipulata tra i Comuni di Bellusco e Mezzago, sottoscritta dai rispettivi Sindaci, è istituito, ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale della Lombardia n. 4/2003, il Comando di Polizia Locale per la gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Locale.
2. I Servizi vengono sostituiti al fine di migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza urbana attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Comando Associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Comando Associato di Polizia Locale è organizzato in Corpo di Polizia Locale secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 65/86.

Articolo 3

Competenza Territoriale

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Funzioni

1. I Servizi di Polizia Locale dei comuni convenzionati sono affidati al Comando Associato di Polizia Locale istituito con la convenzione di cui al precedente art. 2.
2. Le funzioni ed i compiti relativi alla Polizia Locale ed affidate al Comando unico concernono le misure preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e provinciali. Il Comando Associato provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Conferenza dei Sindaci, privilegiando la prevenzione e la partecipazione del cittadino:

- a. vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando ove competente le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, l'edilizia, il commercio su aree private e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
 - b. svolge compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
 - c. presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dei Comuni associati;
 - d. presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
 - e. svolge attività ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986 nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. Il personale del Comando Associato di Polizia Locale non può essere impiegato in compiti che non siano strettamente attinenti ai servizi d'istituto.

Articolo 5

Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Il sistema direzionale del Comando Associato di Polizia Locale è composto dai Sindaci e dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Ciascun Sindaco esercita autonomamente le proprie funzioni nel caso in cui si tratti di fare eseguire ordini contingibili e urgenti (art. 54 comma 2 e 3 della Legge n° 267/2000).
3. Ogni struttura interna dei Comuni aderenti alla convenzione, curerà i rapporti direttamente con il Comandante del Corpo unico e non con i singoli addetti.
4. La Conferenza dei Sindaci è organo direzionale collegiale composto dai Sindaci dei Comuni associati.
5. La Conferenza dei Sindaci, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge, svolge funzioni di controllo e di verifica sull'attività gestionale del servizio associato, elabora le politiche di sicurezza, definisce gli obiettivi generali da raggiungersi attraverso le attività del Comando Associato di Polizia Locale, predispone il programma di massima sugli interventi da realizzarsi.

Articolo 6

Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune Capofila

1. Ai fini organizzativi il coordinamento su tutto il territorio interessato, la dipendenza funzionale del Comando stesso è attribuita al Sindaco del Comune di Capofila.
2. Il Sindaco di cui al precedente comma, impartisce le direttive definite dalla Conferenza dei Sindaci e vigila sul buon andamento ed imparzialità del Comando nel rispetto delle norme e delle disposizioni di legge.

Articolo 7

Dotazione Organica

1. La dotazione organica del Comando Associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune all'atto della stipula della convenzione.
2. Qualsiasi variazione della dotazione organica dei Servizi di Polizia Locale dei singoli comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.
3. Ciascun Comune per l'istituzione del Comando Associato mette a disposizione il personale attualmente in servizio.

4. Le piante organiche minime vengono stabilite secondo le normative vigenti, le esigenze territoriali, la popolazione residente e quella fluttuante, dalla Conferenza dei sindaci ogni anno a partire dal secondo anno dalla stipula della convenzione.
5. Il personale del Comando Associato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Articolo 8

Figure professionali e rapporto gerarchico

1. Tutto il personale del Comando Associato di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Comandante del Corpo unico di Polizia Locale.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'ordinamento gerarchico del Comando Associato di Polizia Locale è rappresentato dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso e/o nella Polizia Locale.
3. Gli appartenenti al Corpo unico di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti vigenti in materia.
4. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, tutti gli operatori del Comando Associato di Polizia Locale sono tenuti a:
 - a. garantire con il loro personale contributo professionale la funzionalità e l'efficienza del servizio;
 - b. concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
 - c. collaborare con le altre forze di polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

Articolo 9

Gradi, distintivi di grado

1. Ai sensi dell'attuale Regolamento Regionale, n. 4 del 29 ottobre 2013, gli addetti alla Polizia Locale sono distinti per gradi: Agente, Agente scelto, Assistente, Assistente scelto, Sovrintendente, Ufficiali, Ufficiali direttivi: Vice Commissario, Commissario, Commissario Capo, Ufficiali Dirigenti: Dirigente Superiore, Comandante.
2. L'attribuzione dei gradi deve essere funzionale all'attività di organizzazione e gestione del Corpo di Polizia Locale attraverso il riconoscimento dei distintivi, sia all'esterno che all'interno della struttura.
3. I gradi sono legati alla categoria professionale di appartenenza (dirigenza, categoria D e categoria C).
4. Anche in caso di scioglimento del Comando associato, i gradi attribuiti non possono essere revocati salvo che per motivi disciplinari.

Articolo 10

Criteri di attribuzione degli incarichi e conferimento dei gradi

1. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Corpo e rispecchia l'organizzazione interna della struttura, assegnati comunque secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Per l'attribuzione degli incarichi e il conferimento dei gradi provvede:
 - a. Per il Comandante: determinato dalla Conferenza dei Sindaci, previa individuazione e definizione di criteri oggettivi, viene incaricato dal Sindaco del Comune di appartenenza del Comandante stesso e risponde al Sindaco del Comune Capofila.

- b. Per il restante personale provvede il Comandante con propri atti gestionali tenendo conto di parametri generali. Il comandante dovrà comunque individuare tra il personale un vicario.
- 3. I provvedimenti assunti vengono inviati alla Conferenza dei Sindaci ed ai Comuni interessati.
- 4. Ai fini della omogeneizzazione dei gradi assegnati dai singoli Comuni, al personale in servizio alla data di effettivo avvio della gestione associata, sarà garantito il mantenimento del grado in possesso in tale data.
- 5. Il conferimento dei gradi è, comunque, subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio, ad eccezione del rimprovero semplice.

Articolo 11 **Comandante**

- 1. Il Comandante, responsabile del Comando Associato di Polizia Locale, risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
- 2. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle funzioni di istituto, il Comandante svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo di Legge.
- 3. Il Comandante ha, inoltre, la responsabilità:
 - a. di gestire i rapporti con gli organi direzionali del Comando Associato (Sindaci e Conferenza dei Sindaci), con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con le altre Forze di Polizia);
 - b. di rappresentanza del Comando Associato di Polizia Locale;
 - c. della realizzazione dei programmi di massima deliberati dalla Conferenza dei Sindaci e l'esecuzione delle direttive dei Sindaci;
 - d. di tutti gli atti di gestione inerenti il Comando Associato di Polizia Locale, ivi compresi gli atti di gestione del personale;
 - e. di curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - f. di provvedere al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;
 - g. di esprimere pareri e formulare proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza delle amministrazioni associate;
 - h. di segnalare al Sindaco del Comune Capo fila fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
 - i. di provvedere a quanto altro demandato, secondo i compiti istituzionali, dalla Legge n. 65/86, dalla Legge Regionale della Lombardia, n. 4/2003, dal DLgs n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j. di partecipare, ove richiesto, alla Conferenza dei Sindaci;
 - k. di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci;
 - l. di sovrintendere all'organizzazione dell' orario di servizio, attuando la migliore flessibilità possibile nell' articolazione dello stesso.

Articolo 12

Funzioni vicarie

1. L'operatore nominato vicario sostituisce il Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il Vicario, proposto dal Comandante sulla base di criteri oggettivi preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci, viene indicato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Comune di appartenenza.
3. In caso di assenza del vicario dette funzioni spettano all'addetto di grado più elevato secondo il rapporto gerarchico di cui al precedente articolo 10.
4. L'addetto con funzioni vicarie coadiuva il Comandante specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Comando di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati. Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e di vigilanza. Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano. Coordina e coadiuva i subalterni per l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Articolo 13

Agente e Assistente di Polizia Locale

1. Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di polizia locale, quali specificatamente previste dalla Legge n. 65/86 e dalla Legge Regionale della Lombardia n. 4/2003. Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi. Cura il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant' altro assegnato al Servizio.
2. L'assistente può, su specifica disposizione del comandante, coordinare un gruppo operativo. Nelle pattuglie con agenti svolge il ruolo di capopattuglia.
3. Il Comandante, sentito il parere del Sindaco del Comune Capofila può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.

Articolo 14

Organizzazione del Comando

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Comando Associato di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio. Il Comandante, sentita la conferenza dei Sindaci, emana disposizioni organizzative per l'eventuale attività di sportello presso i singoli comuni, secondo le necessità del caso, previa adeguata informativa all'utenza stessa.
2. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del Comando è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.

Art. 15

Struttura del corpo

1. Il Comando Associato di Polizia Locale oltre alla sede del Comando, è articolato strutturalmente anche con sedi dislocate sul territorio dei Comuni associati.
2. A prescindere dall'ente con cui si mantiene il rapporto giuridico di lavoro e dalla nomina di un responsabile del singolo ufficio di Polizia Locale o di Sezione Operativa, tutto il personale assegnato alla Polizia Locale dei Comuni associati svolge le funzioni di istituto alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo unico.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e con esclusione dell'attribuzione di funzioni e responsabilità al Comandante, si intende revocata ogni altra responsabilità organizzativa e/o procedimentale precedentemente attribuita al personale degli uffici distaccati.
4. Tutte le direttive, disposizioni, richieste, esigenze, proposte, comunicazioni provenienti dai Sindaci, dalla Conferenza dei Sindaci, dagli uffici delle amministrazioni comunali associate, da altre amministrazioni, da altri soggetti pubblici o privati, sono trasmessi senza ritardo al Comandante anche dagli Uffici periferici di Polizia Locale territorialmente competente, ovvero al Responsabile del procedimento (se nominato). In caso di dubbio sull'attribuzione della competenza procedimentale l'operatore deve sottoporre immediatamente l'atto ricevuto al Comandante che individua il responsabile del procedimento.
5. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza gli operatori di Polizia Locale eseguono immediatamente e senza indugio gli ordini impartiti dalle rispettive Autorità (giudiziaria e di pubblica sicurezza) informando il Comandante.
6. Ove gli operatori di Polizia Locale ravvisino elementi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero apprendano notizie di reato, fatti salvi gli altri obblighi di legge, devono relazionarne senza ritardo al Comandante.

Art. 16

Responsabilità di procedimento e degli uffici

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2° della Legge 7 agosto 1990 n.241, e fatte salve le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in capo ad ogni singolo operatore di Polizia Locale, il Comandante del Corpo unico è da considerarsi responsabile per tutti i procedimenti di competenza della Polizia Locale nel territorio dei Comuni associati.
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Comandante, in qualità di Responsabile del Servizio Associato, può delegare (e revocare con provvedimento motivato) ad altro personale le responsabilità procedurali. Il provvedimento deve contenere la descrizione puntuale del procedimento individuato ovvero della categoria di procedimenti oggetto della delega, nonché l'attribuzione di responsabilità. L'atto di delega può contenere direttive e orientamenti vincolanti, la cui inosservanza costituisce motivo di revoca del provvedimento. Il giudizio sull'eventuale inottemperanza a direttive ed orientamenti contenuti nell'atto di delega è di competenza esclusiva del Comandante.

Articolo 17

Servizi esterni di Polizia Locale

1. Il personale addetto al Comando di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni associati.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86 il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale di competenza:

- a. missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate del Comandante o da chi ne fa le veci;
- b. operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale;
- c. missioni di soccorso in caso di calamità;
- d. in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Sindaco del Comune Capo fila, e di essi ne va data comunicazione al Prefetto e agli altri Sindaci aderenti alla convenzione.

Articolo 18

Sede del Comando

- 1. La sede del Comando del Corpo unico di Polizia Locale è individuata nel Comune di Bellusco. Nei locali del Comando sarà istituita una sala operativa unificata che garantirà il contatto continuo con gli operatori del servizio esterno, con le sedi periferiche e le unità operative mobili.
- 2. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.
- 3. Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.
- 4. L'ambito di servizio del personale è il territorio dei comuni aderenti alla convenzione.
- 5. Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.
- 6. Il Comando di Polizia Locale può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

Articolo 19

Ufficio mobile

Al fine di assicurare una presenza costante sul territorio della polizia locale, potrà essere istituito un ufficio mobile adeguatamente equipaggiato e dotato di apparecchiature informatiche, di comunicazione, di banche dati, ecc., tale da consentire al personale impiegato di poter espletare in sufficiente autonomia tutti i servizi diretti all'utenza (accertamenti; rilevazioni; acquisizione di notizie; ricevimento di denunce e querele; riscossione di violazioni amministrative; accesso alle banche dati attraverso Internet, ecc.).

Articolo 20

Obbligo di intervento

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Comando hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nei limiti del territorio dei Comuni convenzionati e dell'orario di servizio.

Articolo 21

Obbligo di permanenza in servizio

- 1. Quando ricorra una necessità imprevedibile, con tingibile e urgente, il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al

cessare delle esigenze. In questi casi, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario.

2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

Articolo 22

Obblighi al termine del servizio

Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, il personale di Polizia Locale:

- a. relaziona per iscritto al Comandante su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
- b. ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti;
- c. si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in dotazione;
- d. deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi conservato;
- e. osserva le norme sullo scarico e la custodia delle armi, previste nei rispettivi regolamenti;
- f. controlla che nei locali assegnati al Comando non permangano persone estranee;
- g. controlla che locali e beni mobili rimangano in custodia di altro personale del Comando ovvero adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso ad estranei.

Articolo 23

Ferie, straordinari, recuperi

1. Gli appartenenti al Corpo unico di Polizia Locale usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente.
2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante autorizza ferie, prestazioni di lavoro straordinarie e recuperi predisponendo entro il 30 aprile di ogni anno il programma ferie del personale assegnato al servizio medesimo.
3. Di norma il personale assente per ferie non può superare il 30% della forza effettiva e comunque il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull'intero territorio dei Comuni associati garantendo ai lavoratori, a rotazione negli anni, un periodo di ferie nella vigenza del periodo estivo.
4. Per le ferie del Comandante provvede il Comune capo fila.
5. Delle ferie concesse al personale viene data comunicazione al Comune di provenienza del dipendente.

Articolo 24

Malattia

1. Il personale del Comando Associato di Polizia Locale, che per motivi di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso al Comando, salvo comprovato impedimento.
2. Ricevuta la comunicazione di malattia, il comando informa il Comune di provenienza del dipendente.

Articolo 25

Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero

1. Il servizio di Polizia Locale è reso e garantito su sei giorni settimanali. L'orario normale di servizio per il personale di Polizia Locale è basato, come quello degli altri dipendenti comunali secondo le norme del CCNL, da svolgersi di massima in due turni: giornaliero e pomeridiano.
2. Quando le esigenze dei servizi lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore con le modalità previste dalle norme contrattuali. In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al Comando entro trenta minuti dall'inizio del turno comandato, indicandone le motivazioni.
3. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio ordinario (articolato su turni determinati ai sensi del precedente comma) è da considerarsi prestazione di lavoro straordinaria e come tale deve essere autorizzata dal Comandante, salvo casi contingenti ed urgenti che saranno autorizzati ex post. Nel caso di eventi programmabili, il Comandante dovrà prevedere l'organizzazione con congruo anticipo e comunque con l'espressa copertura finanziaria.
4. In relazione alle esigenze del territorio e delle comunità di riferimento, è facoltà del Comandante determinare variazioni nell'orario ordinario anche con soppressione temporanea del turno del mattino o del turno del pomeriggio ed istituzione di un turno ordinario serale/notturno.
5. Il riposo settimanale si effettua di preferenza nella giornata di domenica. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3° del Decreto Legislativo 66/03, qualora per esigenze di servizio non sia possibile autorizzare il godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica, il Comandante ne autorizza il beneficio in altro giorno feriale, di norma nei 15 gg. Successivi e con i benefici previsti dal CCNL.
6. Qualora l'orario di lavoro giornaliero (ordinario e straordinario) ecceda le 6 ore, deve essere prevista una pausa intermedia adeguata al recupero delle energie psico - fisiche e comunque non inferiore al minimo stabilito in sede legislativa e di contrattazione sindacale.
7. Previa intese con le competenti autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio previa valutazione dell'idoneità del personale, degli autoveicoli, degli strumenti operativi, delle armi e confronto con le OO.SS..
8. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l'orario generale di lavoro previsto per il personale comunale organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità assicurando adeguata presenza presso la sede del Corpo.

Articolo 26

Reperibilità

1. E' istituito, previo apposito regolamento, un servizio di reperibilità per il personale del Corpo unico di Polizia Locale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto.
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ad eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Articolo 27

Disciplina in servizio

1. Il personale del Comando Associato di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della pubblica amministrazione.
2. E' fatto obbligo concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori. Nella fattispecie deve:
 - a. osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Comando;
 - b. collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;
 - c. mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;
 - d. assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;
 - e. evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni pubbliche e della dignità delle persone;
 - f. rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;
 - g. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - h. rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio senza autorizzazione;
 - i. presentarsi in servizio, all'ora fissata e nel luogo previsto dal Piano di Lavoro predisposto periodicamente dal Comandante, in divisa e in perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme;
 - j. avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto;
 - k. non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
 - l. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
 - m. il personale della Polizia Locale del Comando Associato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore
3. E' fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore del Comando Associato che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente regolamento.
4. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.
5. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.
6. E' altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di terzi, di ordini o direttive dei superiori gerarchici e dell'Autorità.

7. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Comando medesimo.
8. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Comandante. Non sono ritenute insubordinazioni rimozioni per ordini ritenuti illegittimi, ai quali non è seguito un ulteriore ordine scritto da parte di un superiore.
9. Il personale della Polizia Locale del Comando Associato è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.
10. La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio

Articolo 28

Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Comando Associato di Polizia Locale rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Comandante non può ricusare di ricevere le istanze ed i reclami. Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto.

Articolo 29

Il saluto

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto doveroso da parte personale del Comando Associato che indossa l'uniforme.
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla bandiera nazionale, al Capo dello Stato, alle Autorità rappresentative di istituzioni pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, nonché ai cortei funebri.
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.
5. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
6. E' dispensato dal saluto:
 - a. il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
 - b. il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c. il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici o alla bandiera nazionale.

Articolo 30

Acquisizioni strumentali e tecniche in regime associato

1. I materiali, i veicoli, le strumentazioni, i servizi, le forniture ed ogni altro bene acquisito in regime associato è impiegato con criteri di equità in favore delle Amministrazioni associate e per le sole finalità istituzionali della Polizia Locale.

2. Le acquisizioni avvengono con atti formali del Comandante in nome e per conto dell'Ente coordinatore.

Articolo 31

Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti

1. Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali sull'armamento della Polizia Locale, gli appartenenti al Corpo unico di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Comando.
3. I locali destinati alla Polizia Locale ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa il Servizio.

Articolo 32

Veicoli

1. I veicoli destinati al Comando Associato di Polizia Locale:
 - a. sono quelli assegnati dalle rispettive Amministrazioni comunali agli uffici di Polizia Locale, nonché quelli acquistati in regime associato;
 - b. devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;
 - c. devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di polizia stradale;
 - d. possono essere condotti soltanto da personale avente le qualifiche di cui alla legge 65/86;
 - e. devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.
2. Il personale che si accinge a condurre il veicolo di servizio deve in via preventiva assicurarsi dell'integrità ed efficienza del mezzo
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del codice della strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque essere limitato al minimo indispensabile.
4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e/o disfunzioni e provvedere al più presto all'affidamento a terzi per l'opera di manutenzione straordinaria. Provvede immediatamente prima della consegna alla manutenzione ordinaria del veicolo e all'integrazione delle dotazioni.
5. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio avrà cura di annotare la movimentazione su appositi fogli di marcia giornalieri, dai quali dovrà risultare l'orario di inizio e di conclusione del servizio, la località raggiunta, la motivazione, i chilometri effettuati, rifornimenti e utilizzatori.

Art. 33

Comunicazioni e informazione

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente funzionante una radio ricetrasmittente ovvero un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comando, dai colleghi e dall'utenza.
2. E' consentito il porto di telefoni cellulari personali purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento al servizio prestato.
3. E' fatto obbligo al personale dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (n. telefono d'ufficio, n. cellulare d'ufficio, e-mail, indirizzi, siti internet, ecc) della Polizia Locale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
 - a. essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;
 - b. essere armonizzati con gli orari degli altri uffici dell'amministrazione;
 - c. corrispondere alle esigenze della comunità;
 - d. non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
 - e. garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.
5. Per quanto di competenza, il personale del Comando Associato collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili. Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante, in qualità di responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.
6. Il personale degli uffici distaccati di Polizia Locale deve fornire periodicamente e con puntualità ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal Comando. A tal fine provvederà ad ordinare e revisionare archivi cartacei ed informatici ed alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

Articolo 34

Assegnazione dell'armamento

1. Il personale al quale è assegnata l'arma in via continuativa per ragioni di istituto ne cura la detenzione, il porto, l'uso, il trasporto e la manutenzione secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il personale del Corpo unico di Polizia Locale porta l'arma di servizio su tutto il territorio di competenza.
3. L'armamento è costituito per ciascun agente da una pistola dotata di doppio caricatore, per difesa personale.
4. È tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.
5. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.
6. Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.
7. Il personale di norma può custodire a casa e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione, anche fuori del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Sindaco del Comune Capo Convenzione richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo per il Sindaco.

Art. 35

Munizionamento

1. Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante.
2. Ad ogni appartenente al Comando di Polizia Locale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente.
3. Il Comando Associato provvede all'acquisto delle munizioni, che vengono assegnate al Responsabile custodite presso apposito armadio blindato o cassaforte.
4. È compito del Comandante, o dell'agente a ciò delegato, la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni al personale e del registro delle armi in dotazione, opportunamente vistati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 36

Tenuta e custodia delle armi

Presso la sede del servizio deve essere predisposta la custodia di armi e munizioni, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio. Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 37

Addestramento ed esercitazione al tiro

1. Su disposizione del Comandante, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale è obbligato a partecipare, nella misura di almeno due sessioni annuali.
2. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione.
3. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante.

Articolo 38

Uniforme

1. Gli appartenenti al Comando Associato di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, da indossare in maniera completa durante i servizi sul territorio, in perfetto stato, pulita e ben ordinata; per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo.
2. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copri capo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto giallo rifrangente con scritte di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
3. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche, ecc.) ha il diritto di poter utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.
4. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico operativo e previa autorizzazione del Comandante.

5. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme che deve intendersi quella conforme al modello ed ai colori previsti dalla vigente legge regionale.
6. L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.
7. La foggia dell'uniforme di servizio, i distintivi e simboli di grado sono quelli previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento.
8. E' vietato modificare l'uniforme di servizio o aggiungervi simboli e/o distintivi di grado non previsti dalla legge regionale.
9. La fornitura e la sostituzione dell'uniforme sono disciplinate da norme di regolamento ed atti delle rispettive Amministrazioni comunali.

Articolo 39

Placca di servizio

1. Al personale del Comando Associato di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
4. La placca pettorale deve essere restituita al Comando all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ed è ritirata a cura del Comando in caso di sospensione dal servizio.

Articolo 40

Tessera di riconoscimento

1. Al personale del Comando Associato di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comando in caso di sospensione del servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Articolo 41

Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Comando Associato di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:
 - a. compiacimento e nota di merito del Comandante;
 - b. elogio scritto del Comandante;
 - c. encomio semplice del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune associato in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. E' conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto,

- d. encomio solenne deliberato dalla Giunta del Comune di appartenenza o di altro Comune associato in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. E' conferita al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
 - e. Proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
- 2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "c" ad "e" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco del Comune interessato o al Sindaco capofila e deve contenere una relazione descrittiva dell' avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
 - 3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Articolo 42

Formazione professionale

- 1. Il personale del Comando Associato di Polizia Locale è tenuto a frequentare periodicamente corsi di specializzazione, di formazione e aggiornamento professionale anche fuori dal territorio regionale.
- 2. Il personale manifesta periodicamente le esigenze formative al Comandante che le sottopone al Sindaco Capo fila e alle rispettive Amministrazioni.
- 3. L'aggiornamento professionale viene assicurato anche all'interno del Corpo unico di Polizia Locale mediante riunioni di addestramento e l'adeguata valorizzazione delle conoscenze specialistiche e tecniche del personale.

Articolo 43

Criteri di riparto delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione del servizio

Ciascun Comune partecipa alle spese e alle entrate che derivano dalla gestione del Comando in proporzione al numero di abitanti, e all'estensione territoriale così come definito nella convenzione.

Articolo 44

Preventivo e consuntivo della gestione del servizio

Il Comandante, di concerto con il responsabile del Servizio finanziario del Comune Capo fila propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e delle entrate accertate e riscosse nell'anno e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi entrambi del piano di riparto.

Art. 45

Gestione del servizio sanzioni

All'interno del Comando Associato di Polizia Locale è costituito un apposito Ufficio per l'attività di gestione dei verbali, sia di carattere amministrativo che penale, delle notifiche ed ogni attività ad essi connesse.

Art. 46

Infrazioni e sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare per il personale assegnato al servizio di polizia locale associato perseguibile nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.

Articolo 47

Acquisto di beni di Investimento

1. I veicoli in dotazione, come pure le attrezzature di ciascun Comune, pur rimanendo di proprietà delle singole amministrazioni di cui all'art. 1, passano nella piena disponibilità (art. 4 della Convenzione) del Comando Associato di Polizia Locale, ed avranno le caratteristiche di identificazione disposte dalla vigente normativa.
2. Gli acquisti dei beni in oggetto devono rispettare le previsioni effettuate in sede di bilancio, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Qualora ciò non sia possibile gli acquisti dovranno essere singolarmente e preventivamente autorizzati dalla Conferenza stessa. In caso di nuovi acquisti, spetta a questo ultimo organo individuare il Comune chiamato ad effettuarli, sulla base di procedura esperita dal Comandante. Detti beni entrano nel patrimonio del Comune acquirente ma gli ammortamenti vengono inseriti nel piano di riparto generale delle spese.

Articolo 48

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci, è trasmesso ai Sindaci dei Comuni aderenti per la sua approvazione.
2. Il Sindaco del Comune Capofila provvede affinché sia data adeguata pubblicità agli atti di approvazione del regolamento dei Comuni associati.

Articolo 49

Comunicazione del Regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo II della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell'Interno per tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza.

Articolo 50

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'albo pretorio dei rispettivi Comuni associati.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni norma di regolamento comunale in contrasto con esse.

Art. 51

Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge Vigenti .
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.